



PROVVEDIMENTI PER PREVENIRE LA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA AEADES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE)

ORDINANZA N. 41 DEL 26/04/2011

IL SINDACO

- Considerato che la presenza di zanzare costituisce motivo di disagio per la popolazione, incidendo negativamente sulla qualità della vita;
- Sottolineato che il rischio di trasmissione all'uomo di pericolose malattie nel nostro Paese è per ora esclusivamente teorico, e che l'importanza sanitaria della presenza degli insetti, più che come potenziale vettore di patogeni, è soprattutto legata all'attività ectoparassitaria (punture seguite da reazioni cutanee, risposte allergiche localizzate, soprattutto in persone particolarmente sensibili, bambini e anziani);
- premesso che a partire dal 1990 è stata segnalata la presenza, per molti Comuni di varie regioni Italiane, della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), originaria del sud-est asiatico;
- ravvisata pertanto la necessità di attivare, su tutto il territorio comunale, misure atte a prevenire la proliferazione e la propagazione delle zanzare, sia su aree pubbliche, da parte dell'Amministrazione Comunale, sia su aree di proprietà privata, da parte dei cittadini, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;
- Rilevato che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova, quali tombini/caditoie in genere, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.;
- Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;
- Vista la L. 23/12/78 n. 833;
- Visto il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- Visto il D.L. 4.12.1993 n. 496;
- Visto il regolamento Locale d'Igiene;
- Visti i provvedimenti regionali adottati in materia;
- Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i cittadini e agli Amministratori Condominiali, con particolare attenzione al periodo compreso tra maggio e ottobre:

- Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili e nei terrazzi;
- Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- Di svuotare settimanalmente contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc.;
- Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere);
- Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg. per litro d'acqua e mantenuto lucido;
- Di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno;
- Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi, gambusia, ecc.);



COMUNE DI BIASSONO

Via San Martino, 9 - BIASSONO (MI) 20046

Provincia di Monza e della Brianza

Tel 039.220101 fax 039.2201076

Sito internet: www.biassono.org

AREA "GESTIONE DEL TERRITORIO"

UFFICIO ECOLOGIA

Tel 039.2201063

fax 039.2201076

e-mail: ecologia@biassono.org

- Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
- Di trattare l'acqua presente nei tombini presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione;

Ai proprietari, agli Amministratori Condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione e ad altri usi:

- Di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte scoperte d'acqua stagnante anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni;

Ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e stradali, cigli stradali:

- Di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- Di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
- Di eliminare le eventuali sterpaglie;

A tutti i conduttori di orti:

- Di privilegiare le annaffiature dirette tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- Di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- Di chiudere con coperchi a tenuta o con reti zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- Di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acque in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- Di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere:

- Di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- Di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
- Di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;



- Di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

Ai responsabili dei cantieri:

- Di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- Di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua;
- Di provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche;

A V V E R T E

che gli agenti della Polizia Locale sono incaricati alle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes Albopictus* (dal mese di aprile al mese di ottobre compreso) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

D I S P O N E

- 1) l'invio in copia della presente ordinanza :
 - * al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.3) con sede in Desio via Novara n. 3;
 - * all'ufficio di Polizia Locale – sede –
- 2) Di rendere noto la presente ordinanza alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, affissione all'Albo e pubblicazione sul sito web comunale per tutto il tempo di validità del provvedimento;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al tribunale Amministrativo Regionale competente e, in via straordinaria, al capo dello stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notifica della presente.-

Prot. n. F145

Pubbli. N. 209 Cl.69/09)

io sottoscritto Messo del Comune di Biassono, attesto di aver affisso all'Albo Pretorio dal 26/09/11 al 30/10/11 copia del pre-

avviso atto manifesto

IL MESSO



Il Sindaco Borgomastro
Angelo Piero Malgori
[Signature]